

**REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DELLE
AGEVOLAZIONI EROGATE AI SENSI DELLA L.P. 23.11.1998, N. 17**

**TITOLO I
Disposizioni generali**

**ART. 1
Finalità**

1. Ai sensi dell'articolo 19, comma 2, della Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 e al fine di garantire una corretta gestione degli interventi il presente regolamento definisce i termini e le modalità di presentazione delle domande, nonché i criteri per la concessione, la graduazione e l'erogazione delle agevolazioni.
2. Per i fini di cui al presente regolamento la Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 "Interventi per lo sviluppo delle zone montane e disposizioni urgenti in materia di agricoltura" è, di seguito, denominata Legge; il regolamento di esecuzione di cui all'articolo 19, comma 1, della Legge provinciale 23 novembre 1998, n. 17 è indicato come "regolamento di esecuzione".

**TITOLO II
Interventi settoriali**

**CAPO I
Interventi per l'insediamento in comuni montani**

**Art. 2
Beneficiari**

1. Possono beneficiare delle agevolazioni previste dall'articolo 9, comma 1, della Legge i soggetti, nel limite di uno per nucleo familiare, che stabiliscono la propria residenza e dimora abituale e la propria attività in una delle zone montane indicate all'articolo 3 del regolamento di esecuzione.

**Art. 3
Nucleo familiare**

1. La situazione del nucleo familiare è quella risultante dalla certificazione anagrafica relativa allo stato famiglia rilasciato dal comune di residenza; tuttavia il coniuge non separato legalmente dal richiedente si considera componente del nucleo familiare, anche se non convivente abitualmente nello stesso alloggio. I minori, risultanti da certificazione anagrafica, non legati al richiedente o al suo coniuge da un rapporto di filiazione, affiliazione, adozione, tutela o affidamento, sono considerati componenti il nucleo familiare solo se il richiedente o il suo coniuge provvedono al loro mantenimento. In caso di situazioni anomale può essere verificata la corrispondenza di quanto risultante dalla documentazione presentata.

2. Il convivente legato da un rapporto coniugale di fatto è equiparato a tutti gli effetti al coniuge non separato legalmente.

Art. 4

Criteri di ammissibilità

1. Dal premio di insediamento previsto dall'articolo 9, comma 1, lett. A, della Legge sono escluse le spese eventualmente sostenute per l'impianto o la rilocalizzazione dell'attività.
2. Per l'acquisto, la costruzione e la ristrutturazione di immobili si applicano i criteri di idoneità dell'alloggio e di determinazione della spesa ammissibile stabiliti dalla Giunta provinciale per analoghi interventi ai sensi delle norme vigenti in materia di edilizia abitativa agevolata.
3. I contributi previsti dall'art. 9, comma 1, lett. b), della Legge possono essere concessi anche a soggetti, nel limite di uno per nucleo familiare, già residenti nelle zone montane maggiormente svantaggiate a condizione che trasferiscano nelle stesse zone sia la loro dimora abituale che la propria attività e che vi mantengano per almeno dieci anni dalla data di liquidazione delle agevolazioni, residenza, dimora abituale e attività.
4. Tra le spese di ristrutturazione di immobili rientrano quelle definite dall'articolo 77 bis della legge provinciale 5 novembre 1991, n. 22 ad eccezione di quelle indicate alla lettera a) dello stesso articolo.
5. Nel caso di vendite fra parenti di primo grado o fra affini di primo grado è ammissibile il valore medio di mercato della zona, ridotto della "quota di diritto" del richiedente riferito al passaggio di proprietà a seguito di disposizione testamentaria.

Art. 5

Realizzazione delle iniziative

1. Le iniziative possono essere realizzate, successivamente alla presentazione della domanda, anche prima della decisione da parte del comune.

Art. 6

Termini per la presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande per richiedere le agevolazioni di cui al presente capo non sono soggette a termini di presentazione.
2. Alla domanda relativa al premio di insediamento di cui all'art. 9, comma 1, lett. a), della Legge devono essere allegati i preventivi di spesa dettagliati.
3. Alla domanda relativa al contributo a fondo perduto di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) della Legge, in relazione alle diverse fattispecie, è allegata la seguente documentazione:
 - a) acquisto di immobili:
 - estratto tavolare dal quale risulti la proprietà della particella;
 - estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale;
 - copia conforme all'originale del contratto preliminare di compravendita registrato;
 - perizia asseverata di un professionista sul valore della struttura.
 - b) costruzione e ristrutturazione di immobili:

- elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforme anche alla mappa catastale qualora non siano già in possesso dell'amministrazione comunale interessata;
- computo metrico e stima dei lavori firmato in calce dal tecnico;
- dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica indicandone gli elementi indispensabili per il reperimento (data, numero, ecc.);
- estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle. Nel caso le particelle non siano di proprietà del richiedente deve essere presentata una dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante il titolo d'uso del richiedente stesso delle particelle fondiarie e/o edificiali su cui vengono realizzati gli interventi, nonché il rispetto della normativa in materia di registro.

Art. 7

Graduazione delle agevolazioni

1. Il premio di insediamento di cui all'art. 9, comma 1, lettera a) della Legge è fissato in misura pari al 70% della spesa sostenuta e regolarmente documentata.
2. Il contributo di cui all'art. 9, comma 1, lettera b) della Legge è fissato tenendo conto di quanto disposto dall'articolo 11, comma 3 del regolamento di esecuzione. Comunque l'entità del contributo concedibile, poiché esso è cumulabile con le agevolazioni eventualmente concesse ai sensi delle vigenti norme in materia di edilizia abitativa agevolata, deve essere fissata in misura tale che il combinato dei contributi risulti in ogni caso non superiore alla spesa ammessa.

Art. 8

Acconti

1. Nel caso di interventi di costruzione e ristrutturazione di immobili possono essere concessi acconti per lavori in corso d'opera e per gli acquisti fino all'80% del contributo, previa presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa realizzata. Nel caso di lavori la predetta dichiarazione deve essere completata dalla certificazione del direttore dei lavori inerenti lo stato di avanzamento degli stessi. Nel caso di acquisti dovranno essere altresì prodotti gli originali delle relative fatture quietanzate.

Art. 9

Modalità per la liquidazione delle agevolazioni

1. La documentazione da produrre per la liquidazione delle agevolazioni previste dall'articolo 9 comma 1 lettere a) e b) della legge è la seguente:
 - a) domanda di liquidazione dell'agevolazione compilata dal richiedente;
 - b) fatture quietanzate in originale attestanti le spese sostenute per l'insediamento;
 - c) stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;

- d) nel caso di acquisto di immobili l'estratto tavolare e il contratto definitivo di compravendita redatto nella forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata e registrata;
- e) per gli immobili polizza di assicurazione antincendio in originale per un importo non inferiore alla spesa collaudata e per una durata minima di anni dieci che decorrono dalla data della domanda di liquidazione.

CAPO II

Interventi per l'artigianato

Art. 10

Dimensione dell'impresa

1. Per la classificazione di piccola impresa e media impresa si fa riferimento alle definizioni che derivano dalla normativa comunitaria.

Art. 11

De Minimis

1. La tipologia di aiuti "de minimis" è disciplinata dalle specifiche disposizioni comunitarie.

Art. 12

Graduazione delle agevolazioni

1. L'entità del premio è fissata tenendo conto della tipologia dell'impresa, del numero dei soggetti occupati nell'impresa e della sua ubicazione in zone classificate montane o montane maggiormente svantaggiate ai sensi rispettivamente dell'articolo 4, comma 1 e dell'articolo 3 del regolamento di esecuzione.

Art. 13

Termini per la presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande per richiedere il premio di cui all'articolo 10, comma 1, della Legge non sono soggette a termini di presentazione.
2. Alla domanda deve essere allegata:
 - a) una dichiarazione di impegno sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa al mantenimento dell'attività nel territorio comunale per almeno un quinquennio;
 - b) una dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa alle agevolazioni a titolo di de minimis di cui ha eventualmente già beneficiato nei tre anni precedenti.

CAPO III

Interventi per il recupero del patrimonio edilizio montano

Art. 14

Priorità

1. Le agevolazioni sono concesse, con riferimento alle disponibilità finanziarie, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) interventi pilota definiti dall'art. 13 della deliberazione della Giunta provinciale n. 611 di data 22 marzo 2002;
 - b) interventi per il recupero di edifici di proprietà da destinare a fini abitativi del richiedente e del suo nucleo familiare con residenza e dimora abituale nelle zone di montagna;
 - c) interventi per il recupero di edifici di proprietà di altri soggetti privati con residenza e dimora abituale fuori delle zone di montagna.

Art. 15
Criteri di ammissibilità

1. Sono ammessi a fruire delle agevolazioni solo gli immobili del patrimonio edilizio montano ubicati nelle zone di montagna di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione e censiti ai fini della deliberazione della Giunta provinciale n. 611, di data 22 marzo 2002 e recuperabili nel rispetto degli indirizzi e dei criteri dalla delibera stessa fissati.

Art. 16
Graduazione delle agevolazioni

1. La graduazione dell'entità del contributo è fissata riservando l'intensità massima ai proprietari degli edifici che hanno la residenza e la dimora abituale nelle zone di montagna di cui agli articoli 3 e 4 del regolamento di esecuzione. Nel caso di perizie suppletive e di variante l'entità del contributo è uguale a quella fissata dal provvedimento principale.

Art. 17
Termini per la presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande devono essere presentate complete della documentazione richiesta entro il 30 gennaio di ogni anno dal proprietario dell'immobile.
2. La documentazione da allegare alla domanda è la seguente:
 - a) elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle conforma anche alla mappa catastale qualora non siano già in possesso dell'amministrazione comunale interessata;
 - b) computo metrico e stima dei lavori firmato in calce dal tecnico;
 - c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica indicandone gli elementi indispensabili per il reperimento (data, numero, ecc.)
 - d) estratto tavolare dal quale risulti la proprietà delle particelle.

Art. 18
Acconti

1. Nel caso di interventi di recupero o ristrutturazione di edifici possono essere concessi acconti per lavori in corso d'opera e per gli acquisti fino all'80% del contributo, previa presentazione da parte del richiedente di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, attestante il valore della parte d'iniziativa

realizzata. Nel caso di lavori la predetta dichiarazione deve essere completata dalla certificazione del direttore dei lavori inerente lo stato di avanzamento degli stessi. Nel caso di acquisti dovranno essere altresì prodotti gli originali delle relative fatture quietanzate.

Art. 19

Modalità per la liquidazione dei contributi

1. La documentazione da produrre per la liquidazione è la seguente:
 - a) domanda di liquidazione firmata dal richiedente;
 - b) stato finale, eventuali disegni di contabilità e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
 - c) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento;
 - d) per gli immobili con spesa collaudata superiore a 10.000 euro polizza di assicurazione antincendio in copia conforme all'originale per un importo non inferiore alla spesa collaudata e per una durata minima di anni dieci che decorrono dalla data della domanda di liquidazione.
2. Sono ammesse spese in economia contabilizzate nello stato finale nel limite del 25% dello stesso.

CAPO IV

Agevolazioni per allacciamento di utenze isolate

Art. 20

Priorità

1. I contributi sono concessi, con riferimento alle disponibilità finanziarie, secondo il seguente ordine di priorità:
 - a) allacciamento della residenza permanente;
 - b) allacciamento di utenze anche temporanee relative ad edifici e impianti sedi di attività riguardanti l'utilizzo e la valorizzazione dell'ambiente montano;
 - c) allacciamenti di altre utenze temporanee.

Art. 21

Graduazione delle agevolazioni

1. La graduazione dell'entità del contributo è fissata tenendo conto di quanto previsto ai commi 2, 3 e 5 dell'art. 12 della Legge.

Art. 22

Limitazione delle agevolazioni

1. Qualora gli edifici siano destinati allo svolgimento di attività economiche i contributi sono concessi nel rispetto delle disposizioni comunitarie sugli aiuti "de minimis".

Art. 23

Termini per la presentazione delle domande e documentazione

1. Le domande devono essere presentate complete della documentazione richiesta entro il 30 gennaio di ogni anno dal proprietario dell'immobile. Nel caso di fabbricati posseduti in comproprietà la domanda deve essere sottoscritta da un richiedente.
2. Alla domanda deve essere allegata la seguente documentazione:
 - a) gli elaborati progettuali, completi di estratto mappa delle particelle, conforme alla mappa catastale;
 - b) relazione tecnica del progettista;
 - c) computo metrico e stima dei lavori, comprensivo della spesa per la fornitura e posa in opera delle attrezzature, firmato in calce dal progettista;
 - d) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà in cui il richiedente attesti di essere in possesso della concessione conforme alle vigenti leggi in materia urbanistica;
 - e) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'esistenza di un idoneo titolo giuridico comprovante la proprietà degli edifici; qualora le strutture siano in comproprietà, il richiedente deve precisare nella dichiarazione sostitutiva di aver acquisito l'autorizzazione dagli altri comproprietari ad eseguire i lavori;
 - f) eventuale dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante che il richiedente ha acquisito l'autorizzazione del proprietario ad eseguire i lavori qualora gli stessi interessino particelle di terzi;
 - g) eventuale dichiarazione sottoscritta dal titolare dell'impresa relativa alle agevolazioni a titolo di de minimis di cui ha già beneficiato nei tre anni precedenti.

Art. 24

Modalità per la liquidazione dei contributi

1. la documentazione da produrre per la liquidazione è la seguente:
 - a) domanda di liquidazione firmata dal richiedente;
 - b) stato finale, eventuali disegni di contabilità, fatture e certificato di regolare esecuzione dei lavori a firma di un libero professionista abilitato;
 - c) altra documentazione eventualmente richiesta dal responsabile del procedimento.
2. Sono ammesse spese in economia contabilizzate nello stato finale nel limite del 25% dello stesso.

Art. 25

Disposizioni per la prima applicazione della legge

1. Nel primo anno di applicazione delle Legge le domande di cui agli articoli 17 e 23 del presente regolamento possono essere presentate entro 30 giorni dalla data di adozione dei regolamenti, ai sensi dell'articolo 19, comma due, della Legge.